C O M U N E D I P E R G I N E V A L S U G A N A

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL SINDACO

n. 5 dd. 17-04-2024

OGGETTO: Conferimento incarico di Comandante del Corpo di Polizia municipale Alta Valsugana e delega funzioni gestionali.

Il giorno **17-04-2024** in Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

E M A N A

il decreto in oggetto.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE: NICOLA PAVIGLIANITI

OGGETTO: Conferimento incarico di Comandante del Corpo di Polizia municipale Alta Valsugana e delega funzioni gestionali.

I L SINDACO

Premesso che con consiliare n. 65 di data 22.12.2020 è stata approvata la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna, Altopiano della Vigolana, Palù del Fersina per il periodo 2021-2030, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 68 del 29.11.2021;

richiamata la Legge 07.03.1986, n. 65, "*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" ed in particolare l'art. 9 rubricato "*Comandante del Corpo di polizia municipale*";

visto l'art. 9 del Regolamento di organizzazione del Comune di Pergine che prevede: "*Gli incarichi di Dirigente delle strutture organizzative di 1° livello sono conferiti, nei limiti delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica, dal Sindaco con atto scritto e motivato, sentito il Segretario Generale, a soggetti iscritti all'albo dei Dirigenti e dei soggetti abilitati di cui all'art. 8 del presente regolamento(...)";*

dato atto che tra il Comune di Pergine Valsugana ed il Comune di Trento è stata stipulata convenzione per l'esercizio della funzione di Comandante del Corpo di polizia municipale Alta Valsugana secondo lo schema approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 28.09.2023;

precisato che la convenzione ha durata cinque anni dal 16.10.2023 al 15.10.2028 e che il Comune di Trento e il Comune di Pergine Valsugana possono esercitare il diritto di recesso ad ogni scadenza annuale, previo preavviso da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza;

richiamato il proprio decreto n. 12 dd. 16.10.2023 di conferimento al dott. Luca Sattin della responsabilità dirigenziale e della preposizione, in qualità di Dirigente, del Corpo di Polizia municipale Alta Valsugana e dato atto che il medesimo è cessato dall'incarico in data 31.3.2024;

considerato quanto condiviso alla Conferenza dei Sindaci della gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale di data 2.4.2024 e col Comune di Trento ed in particolare valutata l'opportunità, al fine di garantire la continuità del positivo lavoro avviato in questi mesi, di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione per l'esercizio della funzione di Comandante del Corpo di polizia municipale Alta Valsugana, con attribuzione al Comandante del Corpo di Polizia Locale Trento- Monte Bondone di compiti di formale coordinamento dell'attività del Corpo

intercomunale Alta Valsugana e contestuale assegnazione al Vice comandate di tutte le funzioni operative/gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Trento 116/2023/05 di Conferimento con decorrenza 1.1.2024 e fino al 31.12.2025 della responsabilità dirigenziale del Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone al dott. Alberto Adami;

ritenuto per queste ragioni e nei limiti sopra specificati di attribuire – ai fini del formale coordinamento dell'attività del Comando e dell'esercizio delle funzioni prettamente dirigenziali riferite alla medesima funzione, l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia locale Alta Valsugana al Comandate Alberto Adami, con decorrenza immediata e fino a termine del mandato del Sindaco o nomina di nuovo incaricato, rinviando per l'esercizio da parte del medesimo del potere di delega e nomina a sostituto per i casi di impedimento giuridico/assenza breve (inferiore ai 30 giorni) alle previsioni di cui al vigente Regolamento di organizzazione comunale, dando atto che in caso di contestuale assenza del Dirigente e del Vicecomandante la firma degli atti di assunzione di impegni di spesa, le attività di stipula di contratti, presidenza di commissioni di gara e concorso e ogni altro atto di alta discrezionalità spetta al Segretario generale;

ritenuto inoltre, per esigenze di speditezza e celerità dei procedimenti amministrativi, nell'ottica del complessivo buon funzionamento dell'apparato burocratico comunale, di delegare le funzioni gestionali ora spettanti al Sindaco nell'ambito della polizia locale, a favore del Vicecomandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Andrea Fontanari;

rilevato altresì che con provvedimento di data 12 ottobre 2011 il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha delegato i Sindaci dei Comuni della Provincia di Trento, anche a mezzo di propri sostituti ovvero funzionari appositamente incaricati, a rappresentare e difendere il Commissariato del Governo nelle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanze ingiunzione fondate su verbali elevati dai Comandi di Polizia Locale;

ritenuto opportuno, in ragione delle competenze del Vicecomandante Fontanari in materia, di delegarlo anche alla rappresentanza e difesa del Commissariato del Governo nei procedimenti di opposizione di cui sopra, oltre che a rappresentare l'Amministrazione Comunale e svolgere le attività previste nei giudizi davanti al Giudice di Pace relative a tutte le opposizioni presentate per i verbali di accertamento e di contestazione redatti per le violazioni alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", secondo il rito previsto dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , nonché per la difesa nei procedimenti relativi alle materie di competenza derivanti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere atti difensivi e memorie;

richiamato al riguardo l'art. 5 del Codice degli Enti Locali che nel definire il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo politico, affidate agli organi politici, e competenze gestionali, affidate ai dirigenti, prevede che: *"lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del*

principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. (...) Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione";

valutato che il delegato dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni gestionali delegate, alle direttive che saranno impartite al medesimo e che, in sua assenza, le funzioni gestionali delegate potranno essere esercitate da altro soggetto da lui individuato con apposito atto organizzativo interno;

ritenuto altresì di nominare il Comandante del Corpo Intercomunale di polizia Locale Alberto Adami quale designato al trattamento dei dati personali, con riferimento al settore della polizia locale, in applicazione al Regolamento europeo 2016/679 dando atto che la presente nomina – giuste le previsioni di cui all'Accordo di contitolarità in essere – vale per tutti i trattamenti compiuti in gestione associata;

ritenuto inoltre di nominare il Comandante del Corpo Intercomunale di polizia Locale Alberto Adami designato anche per il sistema di videosorveglianza, sia con riferimento alla videosorveglianza cittadina, che con riferimento al sistema di videosorveglianza sovracomunale in gestione associata e di Comunità di Valle;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" nonché l'art. 35 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 in materia di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazioni agli uffici;

richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

vista al riguardo la dichiarazione resa dal dott. Alberto Adami ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, acquisita in atti al prot 18059/A dd. 16.4.2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R.3 maggio 2018 n. 2;

visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.05.2015 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n.14 del 03.03.2016;

tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di nominare, con decorrenza immediata e fino al termine del mandato o nomina di nuovo incaricato, Comandante del Corpo di Polizia municipale Alta Valsugana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del vigente Regolamento di polizia locale, il dott. Alberto Adami, con funzioni di coordinamento del Corpo, confermando al contempo la nomina a Vicecomandante di Andrea Fontanari, ai fini dello svolgimento dei compiti di sostituzione di cui all'art. 26 del citato Regolamento nonché dei compiti di cui all'art. 3 della Convenzione siglata col Comune di Trento per l'esercizio della funzione di Comandante del Corpo di polizia municipale Alta Valsugana;

2. di conferire al dott. Alberto Adami la responsabilità dirigenziale e la preposizione, in qualità di Dirigente, del Corpo di Polizia municipale Alta Valsugana, con decorrenza immediata e fino al termine del mandato o nomina di nuovo incaricato, rinviando per l'esercizio da parte del medesimo del potere di delega e nomina a sostituto per i casi di impedimento giuridico/assenza breve (inferiore ai 30 giorni) alle previsioni di cui al vigente Regolamento di organizzazione comunale, dando atto che in caso di contestuale assenza del Dirigente e del Vicecomandante la firma degli atti di assunzione di impegni di spesa, le attività di stipula di contratti, presidenza di commissioni di gara e concorso e ogni altro atto di alta discrezionalità spetta al Segretario generale;

3. di dare atto che al Dirigente, secondo l'ambito di competenza, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della struttura, mediante l'emanazione degli atti previsti nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, nel PIAO, nei vigenti regolamenti comunali o in altre disposizioni normative in cui si fa riferimento all'esercizio della funzione dirigenziale, mediante autonomi poteri di spesa;

4. di delegare al Vicecomandante Andrea Fontanari le funzioni di natura gestionale prevista dalle sotto specificate norme di legge:
   - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – art. 192 ordinanze di ripristino in seguito all'abbandono di rifiuti;
   - D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 – art. 24 – ordinanze sequestro mezzi pubblicitari abusivi;
   - D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. Nuovo Codice della Strada – artt. 6, 7, 9, 183, 188, precisando che per quanto riguarda gli artt. 6 e 7 la competenza è relativa alle ordinanze che disciplinano la circolazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo; per quanto riguarda invece l'art. 9, comma 2, la competenza relativa al nulla osta per lo svolgimento di gare rimane in capo al Sindaco il quale potrà delegare, di volta in volta, il Comandante;
   - L. 24.11.1981, n. 689 – artt. 17, 18 e 23;
   - Artt. 927 e 928 codice civile – oggetti smarriti;
   - T.U.LL.PP. concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. – art. 90.

5. di delegare al Vicecomandante Andrea Fontanari la rappresentanza e difesa del Commissariato del Governo nei procedimenti di impugnazione di sanzioni amministrative in sede giurisdizionale e nelle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanze ingiunzione fondate su verbali elevati dal Comando, la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e lo svolgimento delle attività previste nei giudizi davanti al Giudice di Pace relative alle opposizioni presentate per i verbali di accertamento e di contestazione redatti per le violazioni alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", secondo il rito previsto dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , nonché per la difesa nei procedimenti relativi alle materie di competenza derivanti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché l'esercizio di ogni ulteriore competenza attribuita al Sindaco da leggi statali, regionali e provinciali e non ricompresa nell'elenco sopra indicato, qualora i rispettivi atti abbiano natura gestionale;

6. di dare atto che il delegato dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni delegate, alle direttive che saranno impartite al medesimo e che in sua assenza, le funzioni gestionali delegate potranno essere esercitate da altro soggetto da lui individuato con apposito atto organizzativo interno;

7. di rinviare ad appositi separati atti la nomina del dott. Alberto Adami a designato al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, anche in materia di videosorveglianza.

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (Trento)

IL SINDACO
- F.to Roberto Oss Emer -